

VERBALE

Accordo Smart Learning per il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale

Il giorno 27 novembre 2025, in Roma si sono incontrati:

Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. (d'ora in poi, per brevità, anche, "**MCC**" o "**Capogruppo**"), anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Mediocredito Centrale composto, oltre che dalla Capogruppo, anche da BdM Banca S.p.A. (già Banca Popolare di Bari, d'ora in poi, per brevità, anche "**BDM**") e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. (d'ora in poi, per brevità, anche, "**CRO**") di seguito, anche, complessivamente indicate le "Banche"

e

la Delegazione Sindacale ad hoc (d'ora in poi, per brevità, "**Delegazione Sindacale di Gruppo**" o "**Organizzazioni Sindacali**"), costituita dalle Organizzazioni Sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin

(di seguito congiuntamente le "Parti")

Premesso che

- Le Banche intendono continuare ad investire in maniera costante per il miglioramento del contesto professionale e dell'ambiente nel quale le lavoratrici e i lavoratori operano, al fine di favorire la conciliazione delle esigenze professionali con quelle private, continuando nel contempo sia a sostenere e promuovere iniziative di *welfare* aziendale che ad incrementare la produttività, nella convinzione che l'aggiornamento costante e la formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori rappresenti un importante fattore distintivo anche nei confronti dei *competitors*;
- l'evoluzione delle tecnologie informatiche ha reso possibile l'introduzione di nuove modalità organizzative anche nel campo della formazione, caratterizzate da peculiari forme di flessibilità;
- in considerazione della diffusione dell'utilizzo delle nuove tecnologie, le Parti hanno quindi ritenuto di confrontarsi sulla possibilità di promuovere forme flessibili e semplificate di fruizione della formazione a distanza ("*on line*");
- le Parti, confermando l'importanza della formazione ed il ruolo fondamentale che la stessa assume ai fini della crescita professionale e della valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono congiuntamente disciplinare la materia dello "*smart learning*", intesa quale forma di fruizione della formazione *on line* in modalità "*smart*", ovvero in spazi diversi dalla sede di lavoro assegnata;
- dopo ampia discussione e confronto, le Parti hanno convenuto di completare la disciplina legale e contrattuale dello "*smart learning*" nei termini di seguito indicati:

Tanto premesso, si conviene quanto segue

Art.1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Le Parti, in conformità con le disposizioni del CCNL, intendono realizzare a titolo sperimentale una modalità di formazione flessibile cosiddetta "*smart learning*" intesa quale possibilità, su base volontaria, di fruizione della formazione aziendale a distanza in un luogo diverso dalla sede di lavoro, ovvero sia presso la residenza/domicilio della lavoratrice e del lavoratore e/o presso altro luogo privato.

La formazione in aula non può essere, per quanto ovvio, fruita in modalità "*smart learning*".

Resta ferma la facoltà per le lavoratrici e i lavoratori di fruire della formazione aziendale a distanza in modalità consueta e, pertanto, presso la propria sede di lavoro.

Art. 3

Al fine di garantire la compatibilità tra la fruizione dello "smart learning" e le esigenze funzionali ed organizzative delle Unità Organizzative ("U.O."), la fruizione della formazione in "smart learning" è consentita nel limite massimo di 30 ore annue, ad eccezione delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nelle filiali, per i quali il limite massimo consentito è pari a 52 ore annue.

La richiesta di fruizione delle ore di "smart learning" deve essere sottoposta all'autorizzazione del relativo responsabile mediante apposita richiesta da presentarsi nei 5 giorni lavorativi precedenti alla data scelta dalla lavoratrice o dal lavoratore che intende usufruire dello "smart learning".

La formazione di cui al presente accordo si svolgerà durante il normale orario di lavoro individuale e in linea di massima in corrispondenza dell'orario giornaliero dell'unità di appartenenza (non saranno previste/autorizzate prestazioni aggiuntive).

In considerazione dei peculiari presupposti dello "smart learning":

- sarà corrisposto il Buono Pasto giornaliero di importo pari al 50 % di quello riconosciuto nelle giornate in sede;
- non saranno corrisposti trattamenti di missione ovvero qualsivoglia altre indennità comunque connessa con la diversa temporanea allocazione.

La fruizione della formazione in "smart learning" non varia gli obblighi/diritti posti in capo alla lavoratrice e al lavoratore già previsti per l'attività formativa in genere dalle vigenti norme di legge e di contratto, ivi compresi quelli in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro.

Art. 4

Si darà luogo, su richiesta anche solo di una delle Parti, a momenti di verifica, con specifico riferimento alle figure professionali di nuova introduzione nell'ambito della Commissione Formazione di Gruppo.

Fermo restando la naturale scadenza dell'Accordo di Gruppo dell'8 luglio 2024, il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 2026 e sarà valido fino al 31 dicembre 2026, con proroga tacita di anno in anno salvo diversa volontà di una delle due Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mediocredito Centrale

(anche in qualità di Capogruppo)

La Delegazione Sindacale di Gruppo

FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN